

## ALLEGATO 1

## Prescrizioni

1. Progetto «Barriere antirumore»: deve essere prodotto lo studio sull'inquinamento acustico che giustifichi l'utilizzo delle barriere, nonché un documento che attesti che il tipo di barriera scelto sia adeguato a risolvere la problematica.

## 2. Progetto «Collegamento interrato»:

a) In considerazione del tunnel, che consente il collegamento diretto tra la stazione ferroviaria e quella della metropolitana, si richiede di valutare la necessità della copertura scale per la stazione metropolitana «Stazione FS» prevista nel progetto «copertura scale» di cui al voto del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi n. 43 CTP/BS del 18 dicembre 2014. (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti MIT);

b) Il tunnel che collega l'atrio alto della metropolitana all'ascensore esistente sulla piazza è ricavato a ridosso della parete sinistra delle scale fisse di ingresso/uscita della metropolitana stessa. Nella sezione di massima larghezza del tunnel, pari a 4,89 m., il flusso dell'utenza è ostacolato per circa 2,6 m dalle scale fisse; pertanto il varco disponibile per il passaggio risulta 2,29 m. In considerazione di quanto sopra risulta opportuno effettuare una stima del flusso dei passeggeri previsti in entrambi i sensi di marcia per stabilire se tale strozzatura determini criticità e problematiche di sicurezza. (Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi CTP);

c) La ringhiera a protezione della scala di cui al punto a) deve essere adeguata a tutelare la sicurezza degli utenti. (CTP);

d) La gestione della sicurezza della zona atrio di collegamento e corridoio dovrà essere integrata con il sistema di gestione della sicurezza generale della metropolitana, come richiesto anche dal Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia. (CTP);

e) Prima della fase esecutiva dovranno essere effettuati sondaggi archeologici nel rispetto di quanto richiesto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. (MIT);

f) In fase di realizzazione devono essere osservate le indicazioni formulate dalla Società A2A per quanto riguarda i sottoservizi interferenti. (MIT);

g) Gli oneri inerenti le somme a disposizione potranno essere riconosciuti solo a seguito di presentazione di adeguata documentazione giustificativa. (MIT).

## ALLEGATO 2

## Clausola antimafia

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che è oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca

dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

16A06608


DELIBERA 1° maggio 2016.

**Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - legge n. 296/2006 (FRI). Assegnazione di risorse per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto. (Delibera n. 24/2016).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e sue modificazioni (legge finanziaria 2003) che al comma 1 istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, e al comma 2 demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e in particolare il comma 354 con il quale viene istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), alimentato con le risorse del risparmio postale e con una dotazione iniziale di 6.000 milioni di euro, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, e visto altresì il successivo comma 355 che ne demanda la relativa ripartizione a questo Comitato;



Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare:

l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della richiamata legge 311/2004, al sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo;

l'art. 8, comma 1, lettera b), che attribuisce al Comitato la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 istituisce il Fondo per la crescita sostenibile e all'art. 30 prevede: al comma 2, che i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possano essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI); al comma 3, che le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno siano destinate alle finalità di cui al precedente comma 2, nel limite massimo del 70 per cento; al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico siano determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al precedente comma 3;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 aprile 2013 (*G.U.* n. 130/2013), recante le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi del richiamato art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, del sopra citato decreto interministeriale 26 aprile 2013, sulla base del quale risultano individuate, in via di prima ricognizione, risorse del FRI non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 pari a 1.847,63 milioni di euro, dei quali la quota del 30 per cento, pari a 554,29 milioni di euro, rimane nella competenza programmatica di questo Comitato per successive riassegnazioni;

Vista la decisione «C(2015) 9742 final» del 6 gennaio 2016 della Commissione europea che riconosce il regime agevolativo dei contratti di filiera e di distretto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Aiuto di stato SA.42821-Contratti di filiera e di distretto);

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale vengono definiti i criteri, le modalità e le procedure volte all'attuazione dei contratti di filiera e di distretto;

Viste le proprie delibere, n. 57 del 10 novembre 2014 e n. 74 del 6 agosto 2015, con le quali, a valere sulla quota del 30% delle risorse non utilizzate del FRI risultanti dalla

prima ricognizione di cui al citato art. 7 del decreto 26 aprile 2013, sono stati assegnati, rispettivamente, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'importo di 40 milioni di euro per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto e al Ministero dello sviluppo economico l'importo di 200 milioni di euro per il sostegno all'economia sociale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2083 del 22 febbraio 2016, concernente la richiesta di assegnazione di 200 milioni di euro, a valere sul FRI, in favore della specifica misura a sostegno dei contratti di filiera e di distretto istituita con il richiamato decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 19806 del 9 marzo 2016, concernente le osservazioni agli argomenti trattati nella riunione preparatoria del CIPE in pari data, nella quale viene indicata una disponibilità residua del FRI pari a 314,29 milioni di euro e viene altresì comunicata l'acquisizione, per le vie brevi tramite il Dipartimento del tesoro, della conferma da parte di Cassa depositi e prestiti della attuale utilizzabilità dell'importo richiesto di 200 milioni di risorse del FRI ancora non utilizzate.

Considerato pertanto che la richiesta di assegnazione della somma di 200 milioni di euro finalizzata alla copertura finanziaria della richiamata misura agevolativa può essere soddisfatta a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse residue del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), risultanti dalla prima ricognizione di cui all'art. 7 del menzionato decreto ministeriale 26 aprile 2013 e non ancora utilizzate;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 2182-P del 1° maggio 2016 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito alla quale viene acquisito in seduta il concerto del Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico e l'assenso dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

Decreta:

1. È approvata, per le motivazioni richiamate in premessa, l'assegnazione di 200 milioni di euro in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento dello specifico regime agevolativo dei contratti di filiera e di distretto istituito dal competente Ministro con il decreto 8 gennaio 2016 di cui alle premesse.



2. La copertura finanziaria del regime di aiuto è posta a carico della quota residua del 30 per cento delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), risultanti dalla prima ricognizione di cui all'art. 7 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 aprile 2013, sulla base della effettiva utilizzabilità delle risorse che sarà certificata da Cassa depositi e prestiti S.p.A., alla quale certificazione resta subordinata l'efficacia dell'assegnazione disposta con la presente delibera.

3. L'assegnazione di 200 milioni di euro di cui al precedente punto 1 è destinata al finanziamento delle agevolazioni per i contratti di filiera e di distretto secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale di cui al punto 1.

4. A fronte della presente assegnazione di 200 milioni di euro e di quelle precedentemente operate con le delibere n. 57/2014 in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 40 milioni di euro, e n. 74/2015 in favore del Ministero dello sviluppo economico 200 milioni, l'importo che residua sul FRI dopo tali operazioni, da quantificare esattamente alla luce della attestazione della Cassa depositi e prestiti, rimane nelle disponibilità del FRI per successive assegnazioni ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311/2004 di cui alle premesse.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà agli adempimenti di competenza connessi all'attuazione della presente delibera. In particolare il Ministero presenterà al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al punto 1 della presente delibera e dei relativi risultati.

6. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. continuerà ad assicurare quanto previsto dal punto 8 della delibera di questo Comitato n. 76/2005, in esito all'attività di monitoraggio sul funzionamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Roma, 1° maggio 2016

*Il Presidente:* RENZI

*Il segretario:* LOTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2016*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2294*

**16A06609**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zenra».

*Estratto determina n. 1148 del 27 giugno 2016*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZENRA 2,5 mg compresse 28 tablets blisters PVC/Al dalla Romania con numero di autorizzazione 7454/2006/01 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Programmi sanitari integrati s.r.l., Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: ZENRA «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili  
Codice A.I.C.: 044849026 (in base 10) 1BSPW2 (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse divisibili;

Composizione: una compressa divisibile contiene:

Principio attivo: ramipril 2,5 mg.

Eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato, ferro ossido giallo E 172.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ipertensione.

Prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbidità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche) o diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Trattamento delle patologie renali:

Nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria

Nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1)

Nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria  $\geq 3\text{g/die}$  (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

*Officine di confezionamento secondario*

Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);  
STM Group S.r.l. Strada Prov. Pianura 2 - 80078 - Pozzuoli (NA);  
S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa 7 - 26824 Cavenago D'adda (LO);

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: ZENRA «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili  
Codice A.I.C.: 044849026; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

